



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Viale Verdi,46 (PT) - CAP 51016 - Tel.05729181 - Fax 0572918264 - C.F. 00181660473

**RELAZIONE AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI
MONTECATINI TERME
LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 - art.1, comma 612 -LEGGE DI
STABILITA' 2015**

1.Premessa

Da alcuni anni sono state introdotte vincoli stringenti alla facoltà degli enti locali di costituire società o altri organismi comunque denominati per la gestione di servizi o attività esternalizzate.

A partire dalla Legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), il legislatore ha introdotto numerose disposizioni volte a razionalizzare e contenere l'utilizzo dello strumento societario da parte delle Amministrazioni Pubbliche. L'articolo 3, comma 27 e seguenti della Legge 244/2007, infatti, ha imposto ai Comuni di effettuare una ricognizione delle proprie partecipazioni per verificare la compatibilità delle stesse con lo svolgimento di attività finalizzate alla produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Tale ricognizione doveva costituire oggetto di una delibera consiliare con la quale si autorizzava il mantenimento delle attuali partecipazioni o l'assunzione di nuove partecipazioni nel rispetto delle disposizioni previste.

Il Comune con delibera consiliare n. 33 del 17 aprile 2008, successivamente modificata dalla delibera consiliare n. 13/2010, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o in quanto producevano servizi di interesse generale e pertanto rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa citata.

Il legislatore nel 2010, dopo aver previsto in modo esplicito la possibilità di conservare le partecipazioni sociali collegate e inerenti le finalità all'ente pubblico, ha introdotto un ulteriore limite (D.L. 78/2010) in relazione agli enti locali, riferito alle loro dimensioni, nuovo limite che fino al 31/12/2013 ha concorso con il precedente a definire i casi nei quali i comuni potevano ricorrere allo strumento societario per perseguire le proprie finalità.

Inoltre, l'art.4, del D.L. 95/2012 aveva previsto altri stringenti vincoli in merito alle possibilità per i comuni di poter mantenere partecipazioni di organismi strumentali.

Il quadro legislativo è stato notevolmente modificato dalla legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) che all'art.1, commi 561 e 562, ha abrogato totalmente o parzialmente le disposizioni limitative sopra richiamate.

IL D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89) all'art. 23 ha dato mandato al Commissario straordinario della spesa pubblica di predisporre un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali. La strategia proposta dal Commissario Cottarelli nell'agosto 2014 si basava su quattro cardini:

- Circoscrivere il campo di azione delle partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente partecipante, rafforzando quanto previsto in proposito dalla legge finanziaria del 2008;
- Introdurre vincoli diretti su varie forme di partecipazioni;
- Fare ampio ricorso alla trasparenza e alla pressione dell'opinione pubblica adeguatamente informata come strumento di controllo;

- Promuovere l'efficienza delle partecipate che rimarranno operative, incluso attraverso l'uso diffuso dei costi standard, e l'aggregazione tra partecipate che offrono servizi simili per sfruttare al meglio le economie di scala.

2. Piano operativo di razionalizzazione

La legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha in parte recepito le disposizioni contenute nel Programma predisposto dal Commissario della spesa pubblica e l'art.1, commi 611 e 612 ha disciplinato i criteri informativi e i modi attraverso i quali gli enti locali (ma anche le regioni, le camere di commercio, le università e le autorità portuali) sono chiamati a razionalizzare le proprie partecipazioni societarie, sul fondamento del quadro ordinamentale vigente (Legge 244/2007) e di indicazioni specifiche che attengono a un utilizzo ancora più rigoroso dello strumento societario e al procedimento che gli enti dovranno seguire.

Ai sensi del comma 612 della citata Legge i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", hanno dovuto definire e approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il Piano, corredato di una relazione tecnica, viene trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

L'Ente secondo la normativa prevista dalla Legge 190/2014 che conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della L. 244/2007, (**divieto generale di "constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società, mentre è sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale e che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 3 comma 25 del codice dei contratti pubblici"**), ha redatto il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune, comprensivo delle relazioni tecniche, approvato dal Consiglio comunale con delibera consiliare n.23 del 30 marzo 2015 e trasmesso per pec alla sezione regionale di controllo della Toscana in data 31 marzo 2015.

Dal suddetto Piano è emersa la volontà di dismettere la partecipazione nelle società FIDI TOSCANA SPA e PISTOIA PROMUOVE SCRL, in quanto per la prima società sono venuti meno i presupposti per i quali l'Ente aveva deciso di partecipare al Capitale sociale, mentre per Pistoia Promuove l'attività svolta dalla società non è più rispondente agli indirizzi e priorità stabilite dall'Amministrazione.

Il Piano di razionalizzazione ha mantenuto le seguenti società o partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, perché necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente o dirette alla produzione di servizi di interesse generale:

PARTECIPAZIONI DIRETTE				
Denominazione	Tipologia societaria	Oggetto sociale	% di partecipazione al C.S.	Motivo del mantenimento della partecipazione
Società Montecatini Parcheggi & Servizi SPA	Totalmente pubblica	svolgimento in regime c.d. <i>"in house providing"</i> di attività nel settore dei parcheggi connesse e finalizzate alla realizzazione di servizi pubblici e/o strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci	100%	Società diretta alla produzione di servizi di interesse generale
Terme di Montecatini SPA	Totalmente pubblica	La società nell'osservanza del disposto dell'art.22, comma 3, della L. 59/1997 come modificato dall'art.7 della Legge 127/1997 e successive modificazioni o integrazioni, ha per oggetto la valorizzazione e lo sfruttamento di tutte le acque termali e minerarie esistenti o che venissero scoperte nell'ambito del compendio termale	32,88%	Perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. <i>la necessità del mantenimento delle partecipazioni al capitale sociale della spa Terme di Montecatini (così come quella delle altre Terme ex Eagat) è evidenziata dalla stessa legge, stante che le predette partecipazioni non sono state acquisite per scelta discrezionale del Comune, ma sono invece pervenute a quest'ultimo ed alla Regione Toscana senza costo alcuno, in attuazione di una specifica previsione normativa contenuta nell'art. 22 legge 15 marzo 1997 n. 59 (cd Bassanini 1) come modificato dall'art. 7 della Legge 15 maggio 1997 n. 127 (</i> <i>ne ha individuato l'utilità nelle</i>

				<i>finalità istituzionali, così come richiesto dall'art 27 L. 244/2007"</i>
Toscana Energia SPA	Mista a prevalenza privata	La società si occupa della distribuzione del gas in tutte le applicazioni, di energia elettrica, calore e ogni altro tipo di energia, con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigiani ed agricoli naturale in 106 Comuni della regione Toscana.	0,0549%	Società diretta alla produzione di beni e servizi di interesse generale.
Società Pistoiese di Edilizia sociale scrl	Totalmente pubblica	In attuazione dell'art.5 della Legge Regione Toscana 3 novembre 1998, n. 77 alla società è affidato l'esercizio delle funzioni attinenti il recupero, la manutenzione, la gestione amministrativa del patrimonio destinato all'edilizia residenziale, nonché la realizzazione di nuove costruzioni nello stesso settore. Tale gestione viene svolta in forma associata obbligatoria dai Comuni della Provincia di Pistoia tramite il L.O.D.E. di Pistoia.	2,34%	Società diretta alla produzione di servizi di interesse economico generale

Il Piano ha dato atto della messa in liquidazione della società Montecatini Congressi Convention Bureau della Provincia di Pistoia scrl, società detenuta direttamente.

Lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società consortile Montecatini Congressi Convention Bureau della Provincia di Pistoia erano stati deliberati dall'assemblea straordinaria dei soci in data 25 giugno 2013, rogito notarile rep.44918 - notaio Claudia Coppola Bottazzi - registrato al registro delle Imprese in data 27 giugno 2013, giusti gli indirizzi consiliari, dettati, per l'amministrazione comunale di Montecatini Terme, con delibera consiliare n. 49 del 17 giugno 2013.

Attualmente sono in corso le procedure di liquidazione.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Denominazione	Tipologia societaria	Oggetto sociale	% di partecipazione al C.S.	Motivo del mantenimento della partecipazione
Gestioni complementari termali srl	Totalmente pubblica	La società è stata costituita dalla Società TERME DI MONTECATINI SPA spa in data 9 dicembre 2000 quale socio unico con capitale sociale inizialmente sottoscritto pari a € 1.549.371,00. Lo scopo principale della società è quello di costituire lo strumento organizzativo della società TERME DI MONTECATINI SPA relativamente allo svolgimento di attività di gestione di impianti ricreativi, sportivi, culturali e di manifestazione e spettacoli in genere, strumentali e connesse all'attività principale svolta dalla citata società.	32,88%	Il Comune di Montecatini partecipa indirettamente alla società, quale socio della società TERME DI MONTECATINI SPA, per la quale mantiene la partecipazione societaria.

3. Relazione al piano operativo di razionalizzazione del Comune di Montecatini Terme

La legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) sempre al comma 612, dell'art.1, prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni entro il 31 marzo 2016, devono predisporre una relazione sui risultati conseguiti rispetto a quanto riportato nel Piano operativo di razionalizzazione approvato a marzo 2015, da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

DISMISSIONE PARTECIPAZIONE IN FIDI TOSCANA SPA E PT PROMUOVE SCRL

Come indicato al precedente punto 2. dal Piano Operativo di razionalizzazione del Comune di Montecatini terme del marzo 2015, è emersa la volontà di dismettere la partecipazione nelle società FIDI TOSCANA SPA e PISTOIA PROMUOVE SCRL, in quanto per la prima società sono venuti meno i presupposti per i quali l'Ente aveva deciso di partecipare al Capitale sociale, mentre per Pistoia Promuove l'attività svolta dalla società non è più rispondente agli indirizzi e priorità stabilite dall'Amministrazione.

In conformità agli indirizzi consiliari indicati nella delibera n. 23/2015 di approvazione del Piano operativo di razionalizzazione del Comune di Montecatini TERME, sono state inviate le necessarie comunicazioni agli organismi interessati per l'attuazione della dismissione delle partecipazioni in Fidi Toscana spa e in Pistoia Promuove scrl.

Per la Società Pistoia Promuove scrl è stato esercitato il recesso ai sensi dell'art.11, comma 2 dello Statuto societario, secondo il quale il socio ha diritto di recedere dalla società qualora gli indirizzi strategici della società non corrispondano a quelli del socio. Il recesso, ai sensi dell'art.11, comma 3, dello statuto, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione effettuata dal Socio alla società e di conseguenza il recesso del Comune di Montecatini Terme è diventato operativo dal 01/01/2016.

Per la società Fidi Toscana spa è stato esercitato il recesso mediante la cessione delle quote con l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, ai sensi dell'art.9, comma 8, dello Statuto societario.

A seguito del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, l'Ente con determina dirigenziale n. 1029 del 23/10/15 ha approvato la cessione delle azioni della società e lo schema del bando di gara per la vendita delle stesse. Con determina dirigenziale n. 1168 del 19/11/2015, pubblicata all'albo pretorio in data 30/11/2015 è stato preso atto dell'esito negativo della procedura di gara non essendo pervenuta nessuna offerta entro il termine indicato dalla precedente determinazione 1029/2015. Con successiva nota (prot. 50455 del 01.12.2015) inoltrata per pec, è stato comunicato

alla società, contestualmente alla trasmissione della predetta determinazione dirigenziale n.1168/2015, dell'avvenuta cessazione della partecipazione del Comune di Montecatini, così come previsto ai sensi del comma 569 dell'art.1, della LEGGE 147/2013, secondo cui *"...la partecipazione non alienata mediante procedure di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla liquidazione la società liquida in denaro il valore della quota secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2437 ter del codice civile"*.

Nel corso del corrente anno pertanto la società FIDI TOSCANA SPA dovrà provvedere alla liquidazione della quota secondo quanto sopra indicato.

Il valore della quota calcolato secondo il metodo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio chiuso (rendiconto 2014) ammonta a € 1.626,00.


RISULTATI CONSEGUITI O DA CONSEGUIRE NEL CORSO DEL 2016

Liquidazione e scioglimento Montecatini Congressi Convention Bureau della Provincia di Pistoia: La messa in liquidazione della società ha consentito un risparmio annuo corrispondente alla quota annua di partecipazione deliberata dall'assemblea dei soci in conformità alle norme statutarie. Nell'anno antecedente alla messa in liquidazione l'Assemblea aveva determinato un contributo consortile a carico del Comune di Montecatini TERME di € 20.000,00.

Dismissione quote di partecipazione in Pt Promuove e Fidi Toscana: Sono in corso le assemblee societarie per determinare il valore delle quote da liquidare. Nel bilancio di previsione 2016 vengono previsti gli introiti derivanti dalla liquidazione delle suddette quote societarie che il Comune ha dismesso.

Montecatini Terme, lì 7 marzo 2016

Il Responsabile dell'Area Legale
U.o. Termalismo e Partecipate
Avv. Rossana Parlanti



Il Sindaco
Dott. Giuseppe Bellandi

